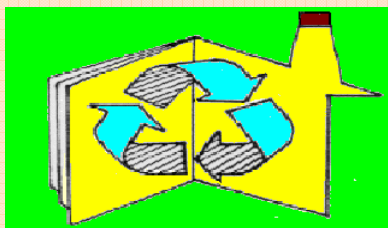


S.I.R.S.



**Servizio Informativo Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza**

CDS

*Centro di Documentazione per la Salute
Azienda USL Città di Bologna e Ravenna*

CGIL CISL UIL

della provincia di Bologna

PROVINCIA DI BOLOGNA

ATTI DEL SEMINARIO SU:

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
USO, NON USO O ABUSO?**

Bologna, 9 novembre 1999

Il SIRS propone un nuovo momento formativo di supporto all'azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso una discussione tra operatori della prevenzione sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale quali strumenti primari di tutela della salute dei lavoratori come previsto dal DLgs 626/94.

Le finalità che il SIRS intende perseguire con questa iniziativa sono:

- ❑ definire un percorso corretto per l'adozione dei DPI da parte del datore di lavoro;
- ❑ individuare i criteri per una scelta dei mezzi di protezione adeguata ai rischi aziendali;
- ❑ dare indicazioni per un uso corretto dei DPI in dotazione ai lavoratori;
- ❑ individuare momenti di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nella validazione dei DPI;
- ❑ definire il ruolo del RLS nei confronti dell'azienda e dei lavoratori per una efficace tutela della salute dei lavoratori attraverso l'adozione dei DPI.

Il controllo del RLS di tutto il processo, che va dall'adozione dei DPI al loro corretto uso da parte dei lavoratori, e' sicuramente un contributo importante al miglioramento delle condizioni di salute all'interno dei luoghi di lavoro.

Programma della giornata

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO?

ore 9.15 - Introduzione ai lavori della giornata
(L. Morisi)

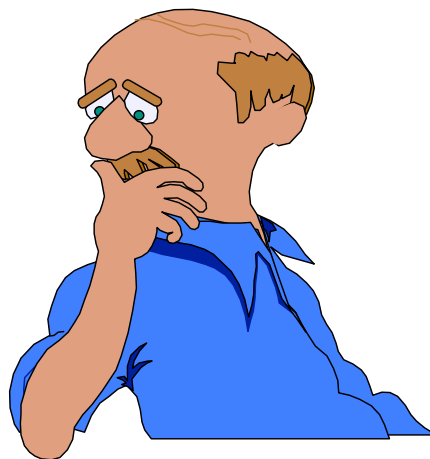
ore 9.30 – Quadro normativo e responsabilità dei vari soggetti
(P. Bertoncetto)

ore 10.00 – Criteri per la scelta ed un uso corretto dei DPI
(S. Gaiardi)

ore 10.30 – Il difficile rapporto tra lavoratori e DPI: cosa può fare il RLS?
(E. Carcas)

ore 11.00 - Dibattito

13.00 - Conclusioni



Sommario

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO?	
Relazione introduttiva	4
QUADRO NORMATIVO E RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI	
Le norme di riferimento	7
I registi della prevenzione	7
La formazione	9
La scelta	9
CRITERI PER LA SCELTA ED UN USO CORRETTO DEI DPI	29
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA LAVORATORI E DPI: COSA PUO' FARE IL RLS?	38
Considerazioni generali	38
Cosa può fare il RLS?	40
DIBATTITO	41

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO?

Relazione introduttiva

L. Morisi - D. Patelli (CDS – SIRS)

Questa è la quarta iniziativa seminariale da quando il Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza (SIRS) ha iniziato la sua attività di documentazione, informazione e formazione e anche questa, come le precedenti, ha l'obiettivo di affrontare, per approfondirle, certe problematiche che i RLS devono affrontare quotidianamente all'interno dei loro luoghi di lavoro.

Questo di oggi è un argomento che riteniamo, oltre che importante ed utile da dibattere, anche particolarmente impegnativo e di difficile gestione da parte dei RLS proprio per le implicazioni che la presenza in azienda di questi dispositivi comportano per i lavoratori: l'uso corretto dei mezzi di protezione personale o DPI.

Perché è stato scelto questo argomento? Come vedremo in seguito le ragioni sono tante, ma uno dei motivi principali è che sono arrivate al SIRS molte domande di chiarimento sui DPI (quando ci vogliono, come fare per scegliere quelli più appropriati, ecc), e tra le tante ci ha colpito particolarmente una domanda fatta da dei lavoratori che chiedevano se era un loro diritto ricevere gratuitamente dall'azienda i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 del 626 /94 oppure fossero obbligati a pagare una differenza (come pretende l'azienda) per ottenere dei DPI con caratteristiche tecniche ed ergonomiche migliori (ad es. maggiore traspirabilità, resistenza all'acqua, ecc..).

Questa richiesta dimostra come ci sia ancora una grande ignoranza (voluta o meno) sull'argomento da parte dell'azienda, molta confusione su quanto afferma la legge e una non corretta informazione nei confronti dei lavoratori.

Un ulteriore motivo è legato al fatto che, come SIRS, riteniamo che i DPI siano uno strumento molto importante per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; sappiamo bene che i DPI sono mezzi orientati alla protezione individuale dei lavoratori in quanto entrano in gioco al momento dell'accadimento di un evento dannoso e non intervengono quindi per diminuire le probabilità che questo evento dannoso accada.

Ma proprio per il fatto che questi dispositivi intervengono quando la prevenzione diventa impossibile aumentando il livello di sicurezza per i lavoratori che li utilizzano, diventano strumenti importanti della prevenzione. Certe attività non possono essere effettuate senza l'ausilio dei DPI, un esempio su tutti: il comparto edilizio, senza l'utilizzo di certi DPI questa attività sarebbero di difficile, per non dire impossibile, attuazione.

Quindi i DPI sono strumenti che fanno parte della strategia aziendale di prevenzione dei danni, ma che ovviamente entrano in gioco solo ed esclusivamente ad un certo momento di questo percorso; la normativa in questo caso è chiara: sono mezzi per la protezione dai danni che debbono essere utilizzati solo alla fine di un processo al termine del quale tutte le misure adottate per l'eliminazione o la riduzione dei rischi non sia risultata sufficiente a garantire la salute dei lavoratori e permane, nello svolgimento di quella specifica attività o mansione, un ulteriore e rilevante rischio residuo.

Ecco perché, prima di fornire ai lavoratori i DPI, un'azienda deve preventivamente attuare tutta una serie di azioni valutative e preventive per individuare solo quelle situazioni in cui esistano le condizioni per l'uso di mezzi di protezione personali, in quanto, non tutte le attività a rischio necessitano di questi strumenti, (anzi l'obiettivo che questo processo si dovrebbe porre è proprio quello di ridurle al minimo se non eliminarle), ma solo quelle che mantengono, come già detto in precedenza, un alto livello di rischio residuo.

Detta così sembra semplice e facile l'adozione e l'uso dei DPI all'interno dei luoghi di lavoro, ma l'esperienza maturata come SIRS, ci porta a dire che l'applicazione di questo obbligo da parte del datore di lavoro è uno dei momenti più difficoltosi e fonte di "sofferenza" per i RLS.

Le ragioni sono diverse; in molti casi si va da un estremo all'altro e, analogamente al titolo dato a questa giornata seminariale, si passa da una resistenza iniziale all'uso dei DPI (sia da parte dell'azienda che dei lavoratori) ad un abuso degli stessi dopo che se ne è ravvisata la necessità in quanto, la funzione di protezione dai danni che questi mezzi garantiscono, viene utilizzata dai datori di lavoro e dai lavoratori come sostitutivo delle misure di prevenzione dei rischi.

Molto spesso infatti la presenza dei DPI sui luoghi di lavoro diventa, per il DdL, una scorciatoia per evitare l'applicazione delle adeguate misure per la prevenzione dei rischi, in altre parole per una prevenzione a basso costo (pagare meno e garantire un livello di sicurezza inadeguato).

Questa è una prassi molto frequente all'interno dei luoghi di lavoro, che evidenzia in modo inequivocabile il fatto che per le aziende l'applicazione del DLgs 626/94 sia un fatto puramente formale (cioè come mettersi al sicuro per non essere sanzionati dall'organo di vigilanza) piuttosto che un'occasione importante per un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Quindi è necessario che il RLS all'interno del proprio posto di lavoro, una volta che il datore di lavoro (anche dietro sua richiesta), ritenga necessaria la presenza dei DPI, faccia attenzione e vigili sul fatto che questi dispositivi vengano acquisiti solo dopo che siano state tentate tutte le altre possibili vie di prevenzione dei rischi e utilizzati solo per quelle situazioni che realmente non sono gestibili con altri mezzi (anche di tipo organizzativo).

Non dobbiamo poi nasconderci anche il fatto che, a volte, sono i lavoratori stessi che hanno un approccio non corretto nei confronti dei DPI, nel senso che anch'essi molto spesso identificano la presenza e l'uso dei DPI con la prevenzione e quindi, pensando di essere così tutelati durante le varie fasi del loro lavoro, usano dei comportamenti operativi sbagliati, ritenendo, a torto, che l'uso di questi dispositivi possa loro garantire quella sicurezza che invece non è legata al mezzo di protezione, bensì ad un corretto modo di operare.

In questi casi il DPI diventa un lasciapassare per l'insicurezza e solo una corretta informazione sulle ragioni che hanno portato all'introduzione in azienda di questi dispositivi, sulla loro funzione protettiva e sul loro corretto utilizzo può evitare che essi diventino, da strumenti di protezione, strumenti di pericolo ulteriore per i lavoratori.

Infine un altro aspetto su cui vorremmo riflettere insieme oggi è il tipo di approccio che i lavoratori hanno nei confronti dei dispositivi di protezione individuale, approccio che è strettamente connesso alla percezione che questi hanno nei confronti del rischio che corrono e del valore che attribuiscono alla propria salute.

Ogni lavoratore reagisce in modo diverso rispetto ai cambiamenti che deve apportare ad un modo di operare radicato da anni, anche se imposto dal datore di lavoro, accettando o rifiutando il cambiamento in base a delle ragioni legate alla loro cultura, alle loro conoscenze ed al valore che essi attribuiscono ai vari aspetti che vengono messi in discussione da queste innovazioni. Senza dimenticare ovviamente il “calcolo” dei vantaggi e svantaggi che questo comporta loro.

Questo vale ovviamente anche per i DPI.

Infatti un lavoratore utilizzerà il DPI messogli a disposizione dal datore di lavoro solo se riterrà che il rischio che corre, lavorando senza questi mezzi protezione, sia un rischio grave altrimenti non ha senso, secondo lui, complicarsi la vita con una serie di problemi che poi, tutto sommato, non servono più di tanto e che nessuno dei responsabili aziendali ci tiene a far rispettare.

Ma chi dice ai lavoratori se il rischio è grave o non è grave? La risposta è ovviamente legata al percorso tracciato dal DLgs 626/94 imperniato sulla valutazione dei rischi e conseguente iniziative di formazione sui rischi presenti in azienda, sulla loro gravità e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Diventa quindi fondamentale un processo di formazione a cui i lavoratori che utilizzeranno i DPI debbono essere sottoposti al momento della consegna di questi dispositivi, formazione che dovrà illustrare loro le ragioni per cui è necessario l'uso di questi mezzi, la loro funzione, il loro corretto utilizzo ed anche eventuali sanzioni per i più riottosi.

Ecco quindi il percorso difficile e complesso che il RLS deve verificare avvenga nella propria azienda pretendendo, da una parte, dal proprio datore di lavoro il rispetto di tutti questi obblighi pretendendone anche il controllo da parte dei dirigenti e preposti, e dall'altra informando i propri compagni di lavoro sull'utilità di un uso continuo e corretto di questi dispositivi in qualità di primi responsabili della propria salute come è nello spirito della 626.

Tutti gli argomenti in precedenza accennati in modo veloce e superficiale verranno trattati in maniera più esaustiva dai diversi relatori presenti a questo tavolo; si passerà da un'analisi iniziale della normativa specifica che riguarda l'uso dei DPI alle modalità di applicazione di questa normativa attraverso le responsabilità delle diverse figure coinvolte; si vedrà poi quali siano i criteri per una scelta corretta dei DPI all'interno dell'azienda, ed infine si cercherà di individuare e comprendere il tipo di rapporto tra lavoratori e DPI (se li usano, perché non li usano e cosa si può fare se non li usano).

Tutto questo logicamente con un occhio di riguardo rispetto alla figura ed al ruolo del RLS.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO? QUADRO NORMATIVO E RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI

P. Bertoncetto – SPSAL Azienda USL Bologna Città

Le norme di riferimento

In tutti i contesti che prevedono rischi non eliminabili con mezzi tecnici di protezione collettiva, storicamente e per azioni per lo più a forte specializzazione, si è fatto ricorso ai mezzi di protezione individuale.

Si pensi ad esempio agli scafandri da palombaro, all'abbigliamento dei piloti dei primi aerei mono e biposto, alle tenute da combattimento militari, (dall'elmo e corazza al casco dei carristi...) alle attrezzature da alpinismo o paracadutismo.....

In ambito normativo, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), non vengono soltanto tollerati, ma addirittura prescritti da numerose norme riferite alla sicurezza del lavoro, risalenti agli anni 30/40

Negli anni '50 (con il DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) le norme, tuttora vigenti ed applicabili agli attuali posti di lavoro, hanno confermato la considerazione rivolta ai mezzi di protezione personale in determinate attività, cosicché, oggi, nessuno potrebbe pensare di saldare ad arco senza avere a disposizione una maschera adeguata, come già imponeva l'art. 259 del DPR 547/55, o intervenire in una apparecchiatura in tensione senza "pinze con impugnatura isolata", come prevedeva l'art. 348 dello stesso Decreto.

Questa breve introduzione porta a considerare le origini "nobili" di quel mezzo di protezione che oggi viene definito DPI. Tali origini impongono tuttavia una scelta responsabile, sia riferita alle modalità organizzative del lavoro da svolgere, sia alle "qualità" del DPI.

E' importante definire che, in ogni caso, i DPI si devono utilizzare quando i rischi **non possono** essere evitati o sufficientemente evitati, da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

I registi della prevenzione

La prevenzione dei rischi in azienda deve essere ottenuta mediante la collaborazione di tutte le figure coinvolte nei processi di produzione e di analisi delle condizioni di rischio.

Il datore di lavoro, o chi si occupa dell'azienda con potere di decisione e di spesa, deve essere l'elemento di indirizzo delle strategie organizzative rivolte a minimizzare i rischi correlati alla attività;

i dirigenti ed i preposti, individueranno nei rispettivi settori i punti critici;

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al *medico competente*, individuerà le fasi di lavoro pericolose che non possono essere immediatamente eliminate mediante altri mezzi tecnici o strategie organizzative,

i lavoratori dovranno essere resi partecipi di questa analisi e dovranno essere adeguatamente formati sulle tipologie di DPI e sulle conseguenti azioni da intraprendere per il loro corretto uso, (formazione indispensabile per garantire la loro sicurezza) i fornitori dovranno garantire la qualità dei DPI adeguati al rischio evidenziato.

I trasparenti che seguono " **Cosa si diceva nel '55**" vogliono costituire un "promemoria" sulle origini delle attuali norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, richiamando in particolare sia i soggetti coinvolti nelle realtà produttive sia i DPI previsti per determinate condizioni di lavoro, a partire dal DPR 547/55.

Gli opportuni "aggiustamenti" introdotti nel '56, con l'art. 26 del D.P.R. 303/56, impongono la dotazione individuale dei DPI che possono costituire veicolo di contagio.

Nella seconda parte dei trasparenti, contraddistinta da " **Il tempo passa** ", con il richiamo al DLgs 277/91 si è voluto sottolineare la specificità della previsione normativa riferita all'art. 43 del Decreto e l'obbligo di consultazione dei lavoratori, imposta dal comma 6 dello stesso articolo.

Nella parte conclusiva "**Finalmente la Seiduesei**" le norme riguardanti "il miglioramento della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro" definiscono in modo puntuale, già all'art. 3, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, prevedendo il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, coinvolgendo di conseguenza la figura del medico competente che deve verificare se le condizioni di rischio siano effettivamente ed organizzativamente ridotte al minimo, e quindi, se le misure di protezione individuale, possano essere sostituite da misure di protezione collettiva.

Ferme restando le considerazioni espresse in premessa, se è vero che non possono essere delegate ai DPI le funzioni di protezione che possono essere garantite da misure di protezione collettiva, e' pure vero che, purtroppo, non possono essere scongiurate le situazioni di emergenza.

Il coinvolgimento di tutte le figure aziendali, può (e deve) porre in evidenza la necessità di garantire sufficienti condizioni di sicurezza anche in condizione di rischio ragionevolmente prevedibile.

Con il trasparente in cui si è riprodotta una scheda di sicurezza, si è voluto porre all'attenzione dei lavoratori, a titolo esemplificativo, sulle indicazioni riferite ad un prodotto chimico la cui scheda riporta nelle "Misure in caso di fuoriuscite accidentali" ..." *in presenza di forti vapori, indossare respiratore autonomo, stivali e guanti in gomma*".

Risulta evidente che, ad una attenta analisi del rischio, questo monito non possa passare inosservato.

Dalla valutazione della scheda, si aprono pertanto considerazioni riferibili sia alla possibile scelta di sostituire il prodotto con altro meno pericoloso, sia alla predisposizione di quel particolare tipo di DPI, non previsto in condizioni normali, da affidare quantomeno agli addetti all'emergenza, che dovranno essere adeguatamente formati e informati per utilizzare correttamente tali dispositivi al fine di intervenire in condizioni di sicurezza anche a fronte di condizioni critiche.

La formazione

Nel titolo IV della Seiduesei, "uso dei DPI" all'art. 43 si stabilisce un principio importante ed innovativo ai fini della sicurezza e della riappropriazione di quel ruolo "nobile" di cui si è accennato all'inizio:

Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata per l'uso di tutti i DPI, organizzando uno specifico addestramento per i DPI definiti di terza categoria, cioè quelli destinati ad affrontare rischi da cui possono derivare danni irreversibili.

E' utile ricordare che la **formazione e l'addestramento** sono **sempre obbligatorie** per i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dell'udito**.

La scelta

Nel DLgs 626/94, all'allegato III, si trova una bella tabella che consente, con il metodo della "battaglia navale", di elencare in modo razionale i rischi non altrimenti eliminabili a cui ogni lavoratore può essere sottoposto, e la parte del corpo interessata.

L'uso appropriato di questa tabella (a mio avviso poco diffuso), ed il conseguente coinvolgimento più volte auspicato di **datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, lavoratori**, potrebbe portare alla definizione puntuale del DPI più appropriato a contrastare il rischio, da parte delle **aziende fornitrici di DPI**

IL PERCORSO NORMATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 547 del 27/04/1955

NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI.

COSA SI DICEVA
NEL '55

Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI
DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -

I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

IL PERCORSO NORMATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 547 del 27/04/1955

NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI.

COSA SI DICEVA NEL '55

Art. 6. DOVERI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono:

- a) **osservare**, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- b) **usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;**
- c) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;**
- d) **non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;**
- e) **non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.**

IL PERCORSO NORMATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 547 del 27/04/1955

NORME PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI.

COSA SI DICEVA NEL '55

ART. 259 DPR 547/55

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI

I LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI SALDATURA ELETTRICA E SIMILI DEVONO ESSERE FORNITI DI GUANTI ISOLANTI, DI SCHERMI DI PROTEZIONE PER IL VISO

ART. 348 DPR 547/55

ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI

I LAVORATORI ADDETTI ALL'ESERCIZIO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE, O CHE COMUNQUE POSSONO ESEGUIRE LAVORI, OPERAZIONI O MANOVRE

SU IMPIANTI, MACCHINE O APPARECCHIATURE ELETTRICI,

DEVONO AVERE A DISPOSIZIONE O ESSERE INDIVIDUALMENTE FORNITI DI APPROPRIATI MEZZI ED ATTREZZI, QUALI FIORETTI O TENAGLIE ISOLANTI, PINZE CON IMPUGNATURA ISOLATA, GUANTI E CALZATURE ISOLANTI, SCALE, CINTURE E RAMPONI.

(IL D.P.R. 547/55)
COSA SI DICEVA
NEL '55

**TITOLO X - MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE E
SOCCORSI D'URGENZA**
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

ART. 377. DPR 547/55
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
IL DATORE DI LAVORO

FERMO RESTANDO QUANTO SPECIFICATAMENTE
PREVISTO IN ALTRI ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO,

DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI MEZZI PERSONALI DI
PROTEZIONE APPROPRIATI AI RISCHI
INERENTI ALLE LAVORAZIONI ED
OPERAZIONI EFFETTUATE,

QUALORA MANCHINO O SIANO INSUFFICIENTI I MEZZI
TECNICI DI PROTEZIONE.

***I DETTI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
DEVONO POSSEDERE I NECESSARI REQUISITI DI
RESISTENZA E DI IDONEITÀ NONCHÉ ESSERE
MANTENUTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.***

(IL D.P.R. 547/55)
COSA SI DICEVA
NEL '55

**CAPO II - ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI DI
PROTEZIONE.**

ART. 378 ABBIGLIAMENTO

O i lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale.

ART. 379. INDUMENTI DI PROTEZIONE

O il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del capo III del presente titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.

CAPO III - PROTEZIONI PARTICOLARI.

ART. 380. PROTEZIONE DEI CAPELLI

O le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

ART. 381. PROTEZIONE DEL CAPO

O i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.

parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

(IL D.P.R. 547/55)
COSA SI DICEVA NEL '55

0ART. 382 PROTEZIONE DEGLI OCCHI

i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

0ART. 383 PROTEZIONE DELLE MANI

nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

0ART. 384. PROTEZIONE DEI PIEDI

per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

0ART. 385. PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO

qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

0ART. 386. CINTURE DI SICUREZZA

i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

0ART. 387. MASCHERE RESPIRATORIE

i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

(IL D.P.R. 303/56) COSA SI DICEVA NEL '56

Art. 26. MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE.

I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.....

IL TEMPO PASSA.....

Decreto Legislativo del Governo n° 277 del 15/08/1991

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.

... OMISSIS

**Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
DELL'UDITO**

IL DATORE DI LAVORO fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.

2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.

3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, **I LAVORATORI** la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.

5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati;

6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.

Finalmente la SeiDueSei

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 3. - MISURE GENERALI DI TUTELA.

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

..... omissis.....

. g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

..... omissis.....

. r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

ART. 4. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

a) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

... omissis...

esempio di SCHEDA DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

NOME COMMERCIALE: *****

TIPO DI PRODOTTO E IMPIEGO: *****

FORNITORE: *****

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA: ***** fax *****

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

INGREDIENTI

CAS N.

PEL

3. PRECAUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti.

Nocivo se ingerito. Irritante per occhi e pelle.

Non si conoscono altri effetti dovuti a sovraesposizione.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Contatto con la pelle: prolungati e ripetuti contatti del prodotto con la pelle possono causare irritazione. In caso di contatto con la pelle si consiglia di lavarsi abbondantemente con acqua e sapone, togliersi gli indumenti contaminati e lavarli prima dell'uso.

Contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua fresca per 15 minuti o fino a scomparsa del bruciore e dell'irritazione.

Qualora l'irritazione non receda rivolgersi ad un medico.

Ingestione: in caso di ingestione accidentale si consiglia di non provocare il vomito, mantenere il soggetto a riposo e chiamare immediatamente un medico.

Inalazione: Il prodotto in condizioni normali presenta una tensione di vapori molto basse di conseguenza il rischio di inalazione è molto ridotto.

Qualora si presentino casi particolari di surriscaldamento, incendio o vengano inalati fumi o vapori, è opportuno allontanare dalla zona il soggetto colpito e portarlo in una zona aerata e chiamare immediatamente un medico.

In caso di interruzione della respirazione provare a rianimare il soggetto e se disponibile somministrare ossigeno.

5. MISURE ANTINCENDIO

Estintori raccomandati: acqua nebulizzata, anidride carbonica, estintori in polvere o a schiuma appropriata

Rischi da combustione ed incendio: formazione di fumi o vapori

Mezzi ausiliari di protezione: dotazione di maschera di respirazione autonoma.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI

Precauzioni individuali: **solo se necessario ed in presenza di forti vapori, indossare respiratore autonomo e stivali e guanti di gomma.** (esiste in reparto dopo la valutazione del rischio ?????)

Togliersi gli abiti contaminati.

Lavarsi con acqua e sapone. **Omissis da voci da 7 a 16**

Finalmente la Seiduesei

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

ART. 5. - OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

- a) **Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

b) In particolare i lavoratori:

- c) **. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- b) **. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- c) **. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- d) **. segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**

. . . omissis. . .

Finalmente la Seiduesei

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

ART. 11. - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI RISCHI

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Finalmente la Seiduesei

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Art. 40. - Definizioni.

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e) i materiali sportivi;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 41. - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 42. - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

. . . Cosa dice la 475 del 92 . . .
Art. 4. Categorie di DPI. –

I DPI sono suddivisi in tre categorie

2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Omissis . . .

5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporrsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

. . . Cosa dice la 475 del 92 . . .

ALLEGATO II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

. . . Omissis . . .

1.3. Fattori di comfort e di efficacia

1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere **messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore**, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere.

A tal fine **i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore (es. plantari per calzature interazione con il Medico Competente) mediante ogni mezzo opportuno**: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

Cosa dice la 475 del 92

3.1.2. Cadute di persone

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento

Le suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti

devono

essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento,

in funzione della natura o dello stato del suolo.

Cosa dice la 475 del 92

1.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro.

(Che deve essere predisposto in conseguenza del piano di valutazione del rischio n.d.r.)

Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

- alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore;**
- al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.**

Finalmente la Seiduesei
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

ART. 43. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b)
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione [...]

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Finalmente la Seiduesei
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

ART. 44. - OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

- 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.**
- 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.**
- 3. I lavoratori:**
 - a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;**
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.**
- 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.**
- 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.**

ART. 45. - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO

- 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.**

ALLEGATO III –Dlgs 626/94 Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.

			RISCHI																					
			FISICI										CHIMICI						BIOLOGICI					
			MECCANICI					TERMICI		ELET- TRICI	RADIAZIONI		RU- MORE	AEROSOL			LIQUIDI		GAS, VA- PORI					
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, com- pres- sioni	Punture, tagli, abra- sioni	Vibra- zioni	Scivola- menti, cadute a livello	Calore, fiamme	Freddo		Non ioniz- zanti	Ioniz- zanti		Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Immer- sioni	Getti, schizzi		Batterie pato- gene	Virus pato- geni	Funghi produt- tori di micosi	Antigeni biolo- gici non micro- bici	
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio																						
		Udito																						
		Occhi																						
		Vie respiratorie																						
		Volto																						
		Testa																						
	ARTO SUPERIORE	Mano																						
		Braccio (parti)																						
	ARTO INFERIORE	Piede																						
		Gamba (parti)																						
	VARIE	Pelle																						
		Tronco/addome																						
Apparato gastro-intestinale																								
Corpo intero																								

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO? CRITERI PER LA SCELTA ED UN USO CORRETTO DEI DPI

S. Gaiardi – Responsabile SPP Azienda USL Ravenna

Non pensiamo di fare un'affermazione sorprendente se sosteniamo che la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro fa parte della più complessiva gestione della Qualità di un'Azienda.

L'evoluzione delle norme di terza parte in materia, inoltre, sta configurando sempre più, come standard da perseguire, un **sistema di gestione**, a fronte di un'esperienza precedente nella quale si tendeva piuttosto ad un modello d'**assicurazione della qualità**.

La differenza è sostanziale e va colta in tutte le sue implicazioni.

Mentre l'assicurazione della qualità, infatti, tende a documentare un prodotto (la sicurezza) senza documentarne il processo di produzione, la gestione della sicurezza, ove improntata sul nuovo modello di sistema-qualità, assicura **sia la sicurezza in sé, sia i meccanismi che la producono e la preservano**.

Non appare superfluo ricordare alcuni concetti fondamentali che sottendono alle decisioni circa l'utilizzo di DPI in ambiente di lavoro:

L'adozione di DPI deve essere considerata come l'ultima delle decisioni da porsi in atto per la protezione dei lavoratori nei confronti dei rischi presenti negli ambienti e/o insiti nelle attività cui il personale stesso è adibito.

Prima dell'adozione di DPI, si dovrebbe essere certi che:

1. Sono stati **ridotti al minimo** possibile i rischi individuati
oppure
2. Sono stati **attivati** interventi (tempi, risorse, responsabilità) per la minimizzazione dei rischi, nelle more dei quali si rende necessaria, per non interrompere le attività, l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale.
ed inoltre
3. Sono state **attuate** scelte circa l'organizzazione del lavoro, attività riguardo la formazione, ecc.

Appare utile ricordare che il controllo dei rischi non si effettua con atti ed azioni singole, ma che esso è la risultante di più azioni sinergiche (e quasi sempre protratte nel tempo) che devono mirare a sviluppare e mantenere:

1. Il controllo *organizzativo* dei rischi Si esercita definendo le condizioni ed i requisiti per adibire il personale a determinate attività in un determinato contesto tramite diverse categorie di interventi quali, ad es.:
 - esclusioni e prescrizioni
 - formazione e informazione
 - segnalazioni, avvisi ed allarmi
 - coordinamento tra i diversi sistemi aziendali (sicurezza, rifiuti, qualità, ecc.)

2. Il controllo *tecnologico* dei rischi Si esercita migliorando ed aggiornando continuamente le soluzioni utilizzate per la esecuzione delle attività a rischio tramite:
 - Adeguamento e controllo dell'impiantistica e dell'attrezzistica
 - Protezione localizzata delle situazioni nelle quali si individuano i rischi (segregazione, incapsulamento, ecc)
 - Riduzione dell'utilizzo di sostanze pericolose e loro sostituzione con altre meno pericolose
 - Automazione delle fasi di lavoro più pericolose
3. Il controllo *procedurale* dei rischi Si esercita definendo le modalità di esecuzione di una attività ed il relativo sistema di controllo, e cioè:
 - Come si fa cosa
 - Chi è responsabile e di cosa
 - Gli indicatori per la verifica

Appare dunque evidente che l'uso di DPI, fatti salvi gli aspetti organizzativi legati alla formazione per l'uso (obbligatoria per i DPI di 3^a categoria, opportuna per gli altri), ricade nell'ambito di competenza delle procedure, le quali regolano le modalità d'esecuzione di un'attività a rischio, siano esse procedure di sicurezza, ovvero istruzioni tecniche proprie di una macchina o di un processo lavorativo.

Quindi:

- il DPI trova la sua giustificazione nelle procedure seguite per l'esecuzione di un'attività (e può variare al variare delle specifiche attuative dell'attività e/o dei compiti)
- la definizione dell'uso dei DPI deve essere, quindi, parte integrante delle procedure
- non è opportuno, per converso, che siano disponibili DPI senza che le procedure di lavoro ne prevedano l'utilizzo

È chiaro quindi che, a seconda della gestione che delle attività viene fatta, e del rispetto dei percorsi sopra evidenziati, il DPI può quindi risultare una **Garanzia** o un **Alibi**.

Nel primo caso il DPI sarà fortemente giustificato, oculatamente scelto, correttamente prescritto, responsabilmente indossato, costantemente controllato, mentre nel secondo caso poche o nessuna di quelle specifiche potrà essere rispettata.

**Criticità in questo campo possono influenzare anche notevolmente i lavoratori ed interagire con la diligenza con la quale i DPI sono indossati.
I lavoratori, infatti, possono portare o meno i DPI sulla base di:**

- dissonanze valutative I lavoratori
 - non condividono nella sostanza la valutazione dei rischi che è stata fatta (**di merito**)
 - non condividono/credono al percorso valutativo dichiarato (**di processo**)
 - non sono sufficientemente convinti che il rischio che giustifica l'adozione del DPI sia veramente un rischio serio che è importante controllare

(culturale)

- dissonanze cognitive I lavoratori mancano degli elementi tecnici per valutare (anche soggettivamente) i rischi e/o per interpretare la valutazione effettuata, e si attengono a stereotipi, sentiti dire, informazioni di terze parti di tipo generale e decontestualizzato
- dissonanze sulla scelta I lavoratori criticano la portabilità – applicabilità del DPI per ragioni non estetiche

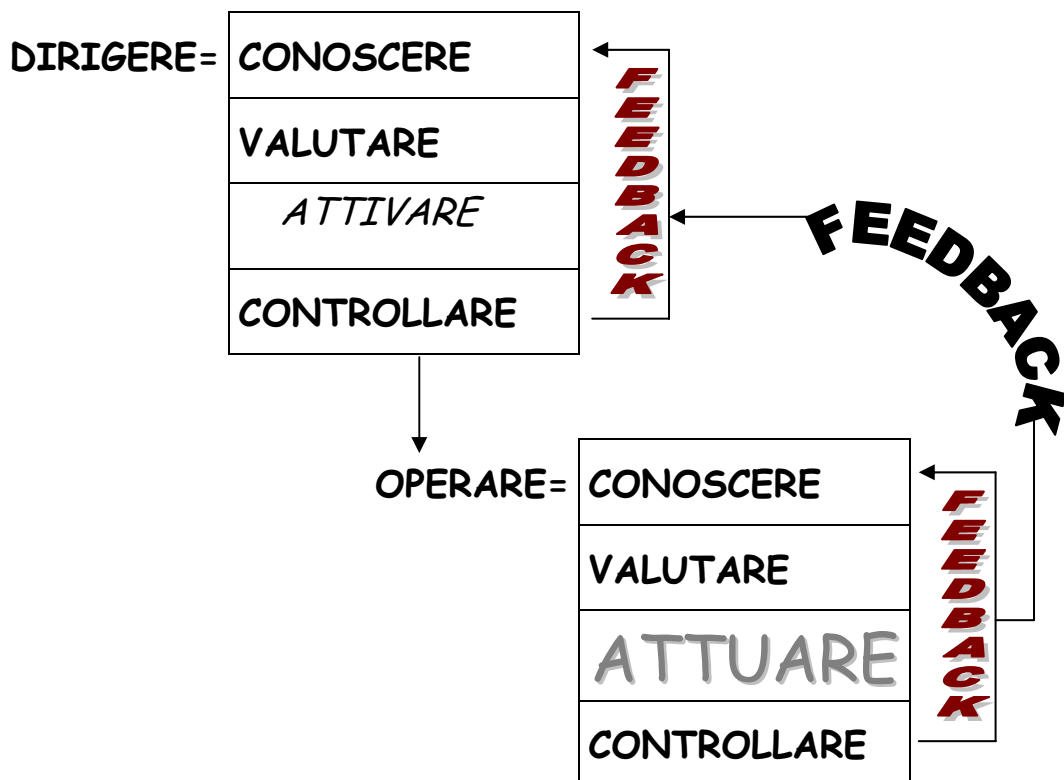
Un sistema che governi al meglio le situazioni sopra accennate, secondo le specifiche di qualità ricordate in premessa, deve, quindi, caratterizzarsi come un **Sistema di Gestione**.

Tuttavia non è sempre chiaro, o quanto meno, non è sempre univoco il significato della parola GESTIRE, e vale la pena schematizzarne brevemente il significato ed il contenuto organizzativo.

Il termine “GESTIRE” riassume e compone in sé le fasi fondamentali del processo di produzione di qualsiasi cosa: la **fase decisionale**, la **fase esecutiva** o attuativa, la **fase della verifica** e del controllo.

In assenza di questi passaggi obbligati sono facilmente prevedibili criticità e non conformità nel processo lavorativo oggetto della gestione.

La schematizzazione del processo è la seguente:



Le fasi del Dirigere e dell’Operare sono simili (salvo per il fatto che una prevede una *decisione* e l’altra l’*attuazione della decisione*), mentre i meccanismi di controllo, di tipo bottom-up, si riflettono sugli aspetti conoscitivi e valutativi di processo e di prodotto.

Diventa, quindi, importante analizzare e valutare tutte queste fasi per definire ruoli e responsabilità (ed attribuire coerenti poteri) per la gestione del sistema DPI aziendale.

Le fasi che è necessario presidiare riguardano in particolare:

- L'identificazione e la scelta
- La formazione e l'informazione *sui rischi*
- Formazione, addestramento e DPI
- La percezione dei lavoratori

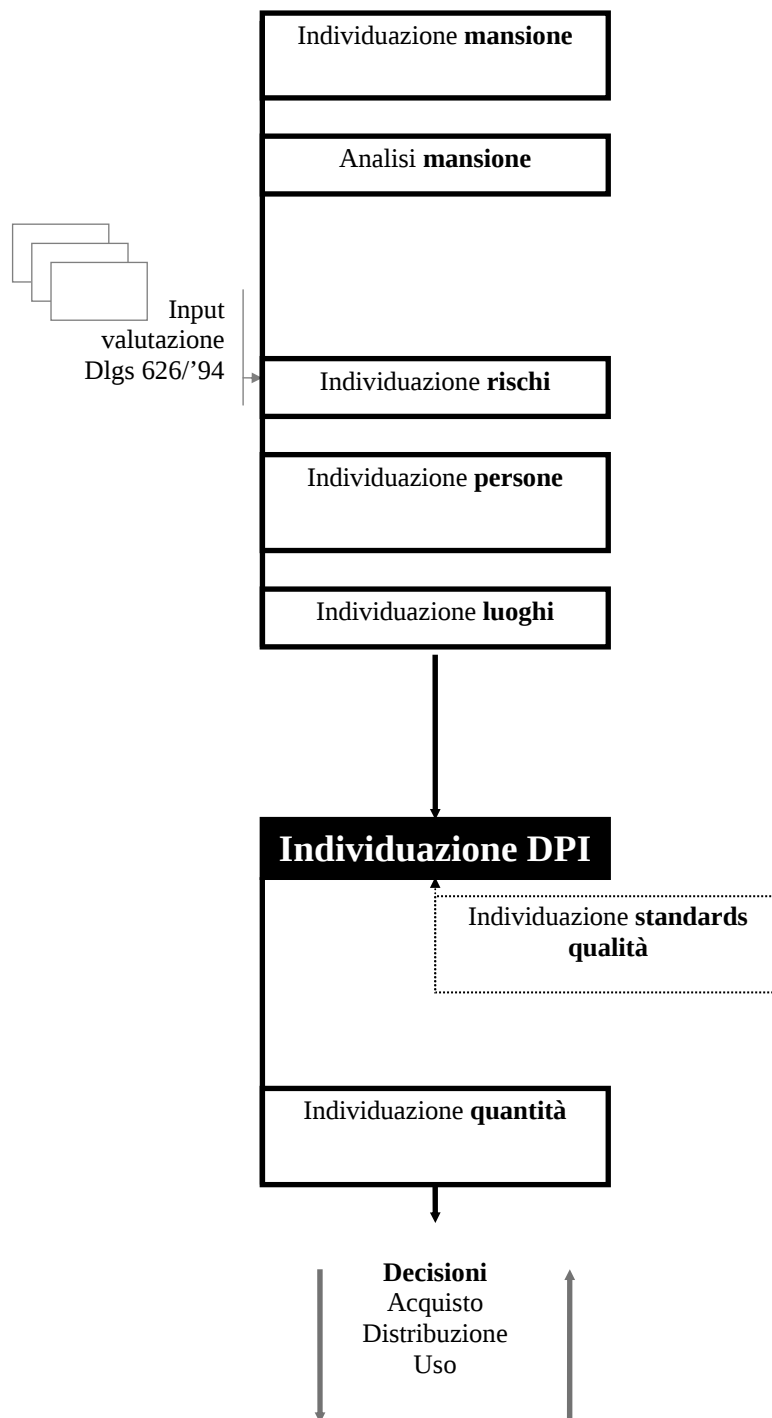
Sotto il profilo del controllo di gestione del sistema DPI, vanno quanto meno definite, perseguite e rendicontate le verifiche in merito a:

- le forniture
- la distribuzione interna
- l'osservanza dell'uso
- le opinioni dei lavoratori

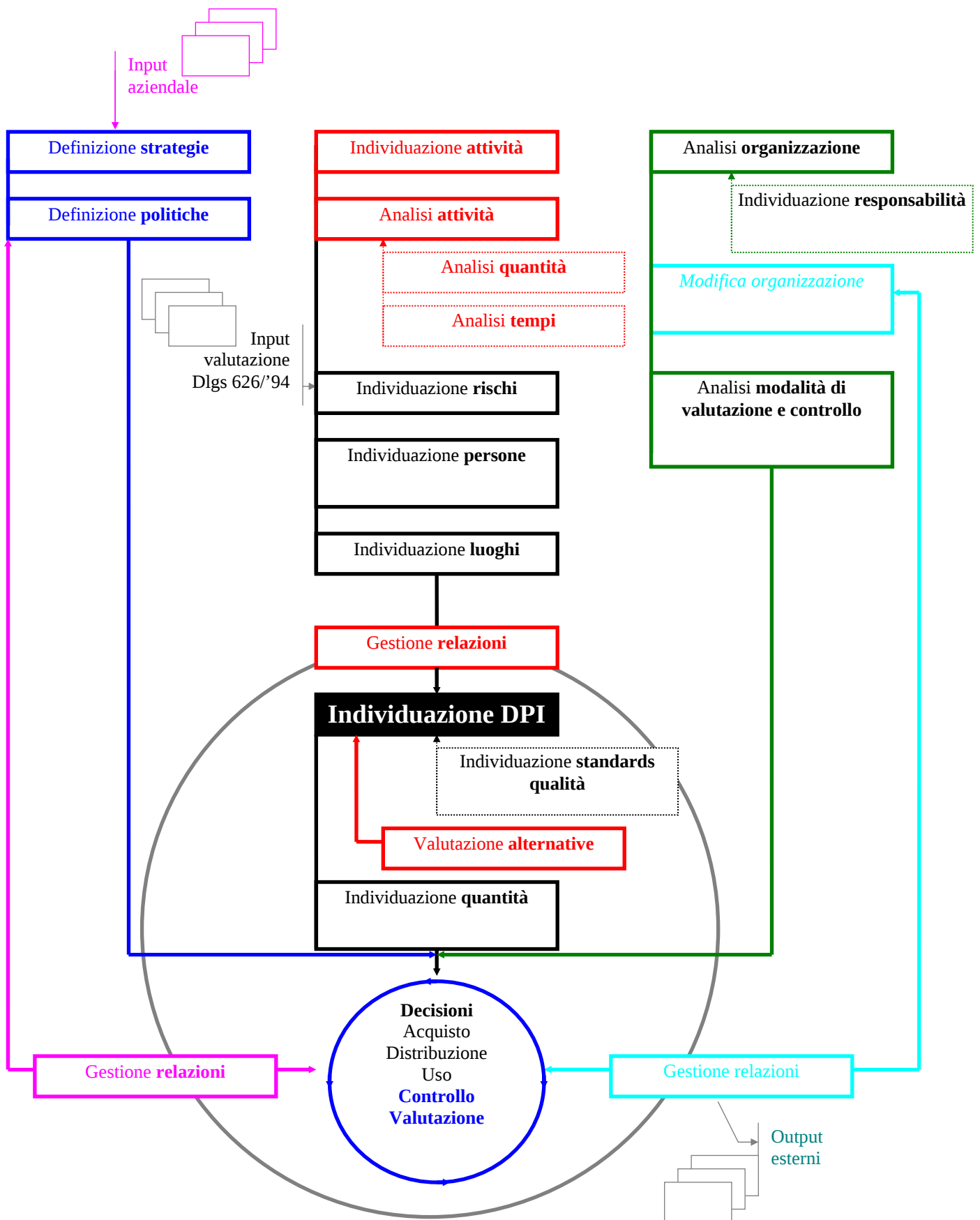
Sotto il profilo della qualità (anche formale) essa dovrà essere documentata/bile almeno per le fasi di:

- Definizione necessità tecniche e scelta
- Nell'acquisto
- Nell'uso
- Nel controllo del sistema

Il modello "tradizionale" di descrizione dei flussi che portano alla individuazione dei DPI fino alla loro acquisizione ed uso è quello riportato nello schema seguente:



Tuttavia questo modello “tradizionale” di descrizione dei flussi, alla luce delle esperienze e degli obiettivi di qualità precedentemente citati, dovrebbe essere rivisto come segue:



Le differenze tra i due modelli sono evidenti. Le più importanti sono:

1. Analisi per Attività e non per Mansione
2. Presenza e peso di strategie e di politiche definite (o validate attivamente) dall'alta dirigenza aziendale
3. Presenza di meccanismi di revisione organizzativa che fanno entrare a pieno titolo le norme e le regole interne all'Azienda nel novero degli strumenti di prevenzione
4. La presenza di un sistema di relazioni che deve essere attivamente mantenuto, il quale coinvolge non solo le strutture interne, ma anche soggetti esterni (lavoratori e Datori di Lavoro di cui all'art.7 D.lgs. 626/'94, organi di Vigilanza, ecc.)
5. Trasformazione del sistema decisionale "aperto" in un sistema decisionale con meccanismi di controllo e feed-back sulle decisioni, secondo il modello precedentemente individuato.

La documentabilità dei contenuti (e dei miglioramenti conseguiti) appare infine fondamentale sia per chi gestisce il sistema (Datore di Lavoro, tramite il SPP, RRLSS, lavoratori), sia per chi controlla, valuta esternamente o internamente o per chi ha doveri di vigilanza sul sistema.

La forma, i percorsi, le fonti ed i destinatari del sistema di garanzia dell'informazione riguardo i DPI possono variare in dipendenza del modello organizzativo che la struttura si è data; tuttavia l'informazione fondamentale, aggregata nei modi e nelle forme più opportune, che potrebbe essere utile e organicamente raccolta è descritta nello schema che segue:

Il DPI

Domande	Percorsi logico/valutativi/documentali						
Perché	Rischio	Valutazione	Programmi di intervento (eventuali)	Casistiche e norme	Procedure	Organizzazione	
Quale	Classe	Tipo	Norme tecniche di riferimento	Specifiche aggiuntive	Pareri		
Chi	Sceglie	Acquista	Conserva	Effettua manutenzioni	Rende disponibile	Utilizza	Controlla
Quando	Fornisce	Utilizza	Elimina	Controlla			
Dove	Ambiente	Attività	Compito	Situazione			
Come	Formazione	Addestramento	Informazione				

La compilazione, anche a scopo puramente esercitativo, dello schema sopra riportato per un campione di DPI (maschere, piuttosto che guanti, ecc.) consente immediatamente di avere la percezione del livello di chiarezza e di documentabilità della nostra realtà organizzativa, e di programmare conseguentemente le successive azioni correttive (ove richieste) ovvero di consolidare il controllo ed il mantenimento del sistema.

In conclusione un piccolo decalogo del DPI potrebbe recitare come segue:

Il DPI **NON DEVE**:

Sostituire

Assenza di bonifiche di ambienti,
Carenza di apparecchiature,
Mancanza di procedure e di controlli

Consentire

Esposizione a rischio indebito
Violazione di procedure
Superficialità e imprudenze



Il DPI **DEVE**:

Proteggere la persona che lo indossa

Essere **confortevole** ed **adeguato**

Adattarsi alle caratteristiche fisiche della persona

Essere **compatibile** con l'attività da svolgere e con altri DPI usati

Essere **conforme** alle norme di riferimento

Essere **innocuo**

IL DPI **PUÒ**:

Essere scelto tra più alternative approvate e disponibili

Avere caratteristiche estetiche gradevoli



**I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
USO, NON USO O ABUSO?
II DIFFICILE RAPPORTO TRA LAVORATORI E DPI:
COSA PUO' FARE IL RLS?**

Carcas Reynaud Edgard – RLS Ferrovie

Considerazioni generali

In materia di sicurezza e' sempre bene fidarsi criticamente in quanto molto spesso le aziende non applicano una reale strategia della sicurezza dove sia la trasparenza delle norme di legge a farla da padrone.

In questo contesto scatta una sorta di alleanza informale tra azienda e lavoratori che non usano i DPI. Esiste una negligenza di base in quanto manca appunto una strategia della sicurezza; a questo punto parlare di sanzioni diventa difficile. Ma a chi principalmente andrebbero applicate: ai lavoratori ?

Spesso in caso di infortunio l'azienda lascia correre ed avviene in un certo senso la banalizzazione dell'infortunio dove il danneggiato diventa colpevole di tutto: e' vero che c'è anche la responsabilità del lavoratore, ma ci sono prima di tutto quelle dell'azienda ,che dovrebbe soddisfare tutte le disposizioni di legge.

Occorre costruire coerenze chiare che valgano per tutti: datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, RLS, dirigenti , preposti , lavoratori. Ho l'impressione che a cinque anni dall'entrata in vigore della legge 626 le aziende cerchino di rispettare le norme in modo burocratico per evitare sanzioni e non investire in sicurezza.

Di strategia ancora non si parla e aumentano cosi' gli infortuni mortali (una media del 3,75 al giorno) e gli infortuni con postumi permanenti e malattie professionali.

Le regole di un mercato sempre più cinico stanno cambiando e il soggetto lavoratore, o perché costretto o per 2 lire in più' accetta, d'accordo con l'azienda, il rischio calcolato.

Credo che il sindacato stia perdendo la capacità di leggere i nuovi processi lavorativi e produttivi imposti sempre più da un mercato che non vuole regole, comprese quelle sulla sicurezza perché giudicate troppo costose; vedi le nuove forme di contratti e relativa perdita dei contenuti ispiratori della 626.

Basta con la retorica sui RLS, bisogna cambiare l'ottica sulla sicurezza.

Il RLS deve diventare davvero parte di un sistema autonomo, ma in un corretto rapporto con RSU e lavoratori; deve partecipare a pieno titolo alla contrattazione decentrata perché la sicurezza è parte del processo produttivo.

A questo proposito il sindacato ha sempre sostenuto il contrario dicendo che il RLS non ha potere contrattuale. Si rischia così di farne la pattumiera delle ambiguità e delle contraddizioni altrui.

Concludendo non sono qui a dire che nulla è stato fatto e che dobbiamo ripartire da zero, anzi in una materia così nuova, vasta, complessa e difficile stiamo faticosamente imparando a muoverci e a conoscere.

Non partiamo dal nulla, c'è una nuova sensibilità al problema sicurezza che faticosamente cresce, ci sono istituzioni come le AUSL, l'INAIL, l'ISPESL, il SIRS, le stesse OOSS e le regioni che in materia di informazione e formazione fanno un buon lavoro.

È importante però recuperare un rapporto diretto con i lavoratori che in parte si è perso; vi esorto a non stare alla finestra perché le condizioni di vita e di lavoro appartengono ad ognuno di noi. I cambiamenti in atto devono sempre più vedere la nostra partecipazione e se non sarà così, il mercato deciderà per noi, quel mercato che tutto misura sul binomio costi ricavi e dove i diritti e la salute e la sicurezza del lavoro sono costi da contenere e spesso da abbattere.

Mancato uso dei DPI

Non ci sono risposte univoche a riguardo ne tanto meno i RLS hanno ricette, le soluzioni vanno cercate insieme a tutti gli altri attori individuati dalla 626, dobbiamo tutti insieme correggere cattive abitudini che sono radicate nel mondo del lavoro soprattutto in quello più umile e meno tutelato

Di fronte a questo atteggiamento vi sono ragioni profonde; al convegno di Modena, venne detto che dietro al mancato uso dei DPI ci sono processi cognitivi e psicologici lunghi e laboriosi.

Incuriosito ho cercato di documentarmi e ho scoperto la psicologia del lavoro e la dissonanza cognitiva: il dover ammettere che l'uomo è vulnerabile crea reazioni negative, che invece di stimolare il cambiamento lo inducono a comportamenti sbagliati.

Alcuni esempi:

- il fumatore sa che il fumo fa molto male .eppure fuma.
- gli automobilisti sanno che devono allacciare le cinture di sicurezza .eppure
- sappiamo che il casco salva la vita ed evita danni permanenti eppure.....

Potremmo citare tanti altri esempi come l'alcool, i rapporti sessuali non protetti, ecc..

Lo stesso avviene per i DPI.

In sintesi questa è la dissonanza cognitiva: il dover ammettere, a noi stessi, che siamo fragili e in balia degli eventi ci spaventa, così reagiamo inconsciamente con la rimozione dei problemi e in pratica ,con l'accettazione del rischio.

Perché chi esercita professioni importanti ,come i medici, gli ingegneri, gli avvocati e' attento alla propria autotutela?

Perché un chirurgo utilizza tutti i DPI a sua disposizione per tutelando la sua sicurezza.? E perché nel lavoro manuale, meno retribuito e meno gratificante non dovrebbe essere la stessa cosa ? Non sono entrambi lavoratori ,anche se appartenenti a categorie sociali diverse ?

Dov'è la differenza ?

La differenza sta nella consapevolezza di se stessi. di essere un soggetto con diritti oltre che doveri

e' la dignità del lavoro, anche quello più umile, che il sindacato, a maggior ragione, dovrebbe tutelare.

Io mi domando: quale stima di se stessi e dei loro diritti possono avere quei lavoratori costretti al lavoro notturno e consecutivo, sancito da contratti sindacali?

Immaginate lavorare 5 notti alla settimana per mesi interi; bella qualità della vita!

Cosa può fare il RLS?

Innanzitutto deve esigere di essere consultato in base ai sensi dell'art 19 sul documento di valutazione dei rischi e sulla organizzazione della formazione. Deve leggere il documento di valutazione dei rischi e capirlo bene.

Deve essere consultato in merito all'acquisto dei DPI e, per poter collaborare con il RSPP, deve partecipare a tutto il processo che porta alla individuazione delle attività che necessitano di questi dispositivi.

Quando c'è il rispetto sostanziale di questi fondamentali obblighi, il RLS deve dare sicuramente l'esempio, purtroppo molti RLS non usano essi stessi i DPI.

Deve sensibilizzare i lavoratori sul loro uso senza dimenticare che il RLS non è una figura con compiti di controllo dei lavoratori; che invece è proprio dei dirigenti e dei preposti.

Può verificare se ci sono motivi soggettivi o oggettivi che ne impediscano l'uso .motivi medici per esempio e quindi attivare tutta una serie di procedure per la sostituzione dei DPI non adeguati ai problemi dei lavoratori o, dove non possibile, richiedere di adibire questi lavoratori ad altre mansioni che non prevedano l'uso di questi mezzi.

Sulla base del numero e del tipo degli infortuni può richiamare l'attenzione del RSPP sulla validità o meno dei DPI usati e fare nuove proposte migliorative.

Può chiedere in ultima analisi che venga organizzato dal datore di lavoro una struttura che controlli il corretto utilizzo dei DPI e intervenga in maniera concordata su eventuali scorrettezze o carenze.

Il RLS deve richiamare i lavoratori alle loro responsabilità quando sono anche preposti.

Solo quando le norme di legge verranno applicate e rispettate integralmente e condivise da tutti, solo allora si potrà parlare di eventuali sanzioni .

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: USO, NON USO O ABUSO? DIBATTITO

1) L'ergonomia del posto di lavoro è paragonabile ad un DPI?

No, l'ergonomia, cioè lo studio delle caratteristiche del posto e delle attrezzature di lavoro, non è configurabile come un DPI, ma fa parte delle misure di prevenzione che debbono essere messe in atto dal datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi. Non a caso il legislatore inserisce l'ergonomia all'interno dell'art. 3 lettera f) del DLgs 626/94 tra le misure generali di tutela nei confronti dei lavoratori.

E' vero comunque che l'ergonomia è un criterio che deve essere tenuto presente ed applicato anche nella scelta dei DPI (art. 42 comma 2 lettera c) e lettera d)) in quanto essi debbono essere adattati alle esigenze dei lavoratori e non viceversa.

2) Il posto di guida di un automezzo è da considerarsi come posto di lavoro o è escluso dal campo di applicazione del 626?

Un posto di guida di un automezzo di proprietà dell'azienda, non è un luogo di lavoro (infatti al comma 2 dell'art. 30 del 626 i "mezzi di trasporto" sono esclusi dall'applicazione del titolo II "LUOGHI DI LAVORO"), ma è certamente un posto di lavoro anche se particolare. Deve quindi essere oggetto di valutazione, perché è anche soggetto ad altre normative che sono quelle del codice della strada, della normativa sugli automezzi pubblici, ecc. Dal punto di vista della sicurezza deve comunque essere valutato dal datore di lavoro. Anni fa furono fatti alcuni interventi da parte dello SPSAL che miravano a studiare il rumore e le vibrazioni sugli autobus e furono presi alcuni provvedimenti in base al DPR 303/56 e al DPR 547/55. Deve comunque rispondere ai requisiti ergonomici (vedi risposta 1).

3) Cosa si può fare in caso di informazione inadeguata da parte del datore di lavoro e che come conseguenza provoca un negligente comportamento del lavoratore nei confronti dei DPI, a cui si aggiungono comportamenti pericolosi per se' e per gli altri?

La prassi corretta prevista dall'art. 43 comma 4 del DLgs 626/94 per ciò che concerne l'uso dei DPI prevede una istruzione comprensibile per i lavoratori (lettera c), un'informazione preliminare (lettera e) e una formazione adeguata (lettera g, più un addestramento mirato in casi particolari). Ora poiché la presenza e l'uso dei DPI è frutto di un lungo processo legato alla valutazione dei rischi, le fasi previste dall'art. 43 dovrebbero essere già presenti sul documento di valutazione stesso e, in particolare, sottoposte al RLS prima di essere inserite nel programma di attuazione che il datore di lavoro deve predisporre. Quindi prima di distribuire i DPI i lavoratori dovrebbero essere in possesso di tutte le conoscenze necessarie al loro corretto uso. Nel caso che questo non avvenga è necessario che il RLS chieda al datore di lavoro di predisporre ed attuare, nel più breve tempo possibile, un programma di informazione e formazione per tutti i lavoratori che utilizzano i DPI. Nel caso siano presenti lavorazioni che richiedano i DPI obbligatoriamente, in mancanza dei quali si configuri un rischio grave ed immediato per sé e per gli altri, il lavoratore può astenersi dal compiere queste operazioni. Infine, se persiste la non osservanza di questo obbligo da parte del datore di lavoro anche dopo la richiesta del RLS, si può prendere contatto con lo SPSAL del proprio territorio per un intervento mirato su questo problema.

4) Quando i DPI impediscono a chi li indossa di lavorare, come muoversi?

Significa che sono stati individuati dei DPI non idonei. Il processo di acquisizione di questi DPI è stato attuato tenendo conto di altri aspetti che non sono certamente quelli di adeguatezza, di ergonomia e di adattabilità alle esigenze del lavoratore. Quasi sicuramente sono stati acquisiti dei DPI tenendo conto solo dell'aspetto economico senza interagire direttamente con il RLS e i lavoratori. A questo punto è necessario che il RLS chieda al datore di lavoro (tramite lettera e/o incontri mirati) di rivedere il processo per la scelta di nuovi DPI adeguati alle esigenze dei singoli lavoratori attraverso un confronto sulle caratteristiche che questi mezzi di protezione debbono possedere per mettere coloro che li indossano nelle migliori condizioni di operare correttamente.

5) C'è una prescrizione o un obbligo per il lavaggio degli indumenti da lavoro quando questi vengono usati in ospedali, case protette, depositi autobus, ecc.?

La differenza tra indumenti che fungono da DPI e indumenti ordinari è, in base a quanto recita l'art. 40 del DLgs 626/94, la protezione che questi assicurano contro i rischi per la salute dei lavoratori; per cui è necessario valutare di volta in volta se la presenza di un indumento "ordinario" diventa una barriera efficace contro il passaggio di sostanze o agenti biologici che a contatto con la cute potrebbero causare danni alla salute dei lavoratori. La presenza di questo vincolo è indispensabile per poter equiparare questi indumenti ai DPI e di conseguenza far scattare i relativi obblighi (tra cui il lavaggio) da parte del datore di lavoro. Questa interpretazione è inoltre suffragata anche da numerose sentenze della Corte di Cassazione a cui si erano rivolti i lavoratori per ottenere appunto il riconoscimento dei loro indumenti come DPI.

Ora rispetto ai casi posti dalla domanda la risposta è positiva nei casi in cui si verificano queste condizioni che sicuramente esistono nel caso di ospedali e case protette (possibilità di contatto con agenti biologici), mentre credo che per il deposito di autobus debba essere fatta una valutazione specifica dell'esistenza di lavorazioni in cui si configuri questa possibilità (penso ad esempio alla lavorazioni con oli minerali).

6) Quali sono le procedure per arrivare all'individuazione della scelta dei DPI?

Le procedure corrette per individuare i DPI adeguati sono strettamente connesse con il processo di valutazione dei rischi. Infatti durante questa fase è necessario individuare quelle lavorazioni che, anche dopo l'attuazione delle misure di prevenzione, mantengono un livello di rischio residuo tale da compromettere la salute dei lavoratori. Per queste e solo per queste debbono essere previsti i DPI. La scelta dei DPI adeguati a queste lavorazioni e ai lavoratori che li debbono utilizzare deve avvenire poi attraverso la collaborazione del responsabile SPP per l'analisi delle caratteristiche tecniche più affidabili rispetto al rischio, del medico competente per la valutazione degli aspetti ergonomici e sanitari e dei lavoratori per la scelta dei DPI più "portabili" durante l'attività lavorativa (a parità di protezione dal danno). Il responsabile SPP e il medico competente, meglio se coinvolgono il RLS, hanno poi il compito di predisporre ed attuare il programma per informare e formare i lavoratori sulle ragioni che hanno portato all'uso di questi mezzi, sul loro uso corretto e sulla giusta manutenzione.

E' infine necessario che il datore di lavoro preveda anche momenti di verifica e controllo da parte dei dirigenti e preposti sulla corretta applicazione delle direttive aziendali sui DPI anche attraverso l'uso di strumenti disciplinari.

7) Chi decide e verifica che i DPI siano adeguati?

Come già detto in precedenza per poter esprimere un giudizio di adeguatezza è necessario avere una conoscenza approfondita dei rischi presenti in azienda, delle misure di prevenzione adottate e dei livelli e delle caratteristiche del rischio residuo. E questo lo può sapere solo chi ha gestito tutta questa materia e cioè il responsabile SPP che dovrà quindi verificare l'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dei DPI disponibili sul mercato nei confronti dei rischi specifici aziendali. Poi è necessario verificare anche le caratteristiche ergonomiche o di portabilità che i DPI hanno sul lavoratore, nel senso che i DPI non debbono costituire loro stessi un rischio o aumentarne il livello nei confronti dei lavoratori. E questo lo può fare il medico competente che deve giudicare l'adeguatezza dei DPI dal punto di vista degli effetti sulla salute. Ovviamente in tutto questo processo deve essere coinvolto anche il RLS che può esprimersi nel merito dei criteri e del metodo seguiti dal RSPP e dal medico competente.

8) Quali sono i criteri e l'analisi che hanno condotto alla scelta dei particolari tipi di DPI?

Il DLgs 626 è abbastanza preciso in merito: l'analisi che porta alla scelta o meno dei DPI è la valutazione dei rischi aziendale che definisce ed individua i punti rispetto ai quali ricorra la necessità del loro impiego (art. 41); mentre i criteri e i requisiti sono definiti nell'art. seguente (art. 42) in cui il legislatore dichiara che debbono essere conformi al DLgs 475/92, adeguati ai rischi esistenti, tener conto delle esigenze ergonomiche ed essere adattabili alle necessità dei lavoratori.

Se per "particolare tipi di DPI" si intendono DPI che necessitano di particolari caratteristiche (legate a particolari lavorazioni o a particolari patologie accertate dal medico competente) non presenti sul mercato, il datore di lavoro ha l'obbligo di far predisporre dei DPI che soddisfino queste esigenze specifiche (ad es. scarpe su misura o guanti senza sostanze allergizzanti, ecc..). Non è sufficiente che si limiti ad utilizzare DPI che si trovano sul mercato con il pretesto che non "si trova nient'altro".

9) Come ci si deve comportare nel caso un lavoratore non possa usare i DPI prescritti?

Se un lavoratore ha difficoltà nell'utilizzare i DPI fornitogli dal datore di lavoro può rivolgersi al medico competente della propria azienda il quale dovrà accertare queste difficoltà che possono essere legate alla non adeguatezza del DPI (per cui scatta l'obbligo per il datore di lavoro di ricercare e fornirgli un diverso DPI con caratteristiche idonee), oppure certificare la non idoneità del lavoratore all'uso dei DPI. In questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di spostare il lavoratore ad una mansione in cui non è previsto l'uso dei DPI o di quel DPI per cui il lavoratore non è idoneo. C'è da aggiungere che se il medico competente non vuole o non ritiene di accertare la non idoneità del lavoratore nei confronti dei DPI, questi si può rivolgere all'organo di vigilanza che deciderà in merito.

10) Chi deve fornire i DPI?

E' un obbligo preciso del datore di lavoro mentre la loro distribuzione, gestione e controllo deve prevedere il coinvolgimento di dirigenti e preposti.

11) I DPI hanno una scadenza?

Diciamo che tutti i DPI hanno una durata mentre alcuni una scadenza. La durata è legata all'usura e dipende dalla frequenza d'uso (vedi scarpe, occhiali, ecc.), mentre la scadenza è legata alle caratteristiche dei DPI ed alla tipologia del rischio. I DPI per i rischi chimici, fisici e biologici hanno una scadenza che è appunto legata alla loro efficienza e di conseguenza alla loro efficacia nell'evitare possibili contatti tra gli agenti nocivi e le diverse vie di penetrazione dell'organismo umano (vedi maschere, tappi, ecc..).

La scadenza comunque, è indicata dal costruttore sul materiale informativo che questi deve

predisporre al momento della commercializzazione del dispositivo in quanto lui conosce perfettamente le caratteristiche tecniche del DPI in oggetto che il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare rigorosamente.

12) Se un DPI non va bene bisogna usarlo sino a che non viene fornito quello nuovo, oppure non va messo?

Bisogna chiarirsi sul termine “non va bene”. In teoria, se il datore di lavoro l’ha fornito significa che, secondo il suo giudizio, quel DPI andava bene e quindi il lavoratore ha l’obbligo di utilizzarlo. Se poi invece il DPI viene ritenuto inadeguato da parte del lavoratore, allora scatta tutta la procedura di cui abbiamo già detto in precedenza (si chiede la verifica al medico competente o all’organo di vigilanza). In altre parole non è sufficiente che il lavoratore autonomamente non usi un DPI perché pensa che “non va bene”; deve richiedere una verifica prima aziendale e poi, eventualmente extraaziendale per avere gli strumenti per decidere di non portare questi dispositivi in quanto inadeguati a tutelare efficacemente la sua salute.

13) I lavoratori devono provare i DPI?

La legge non prevede esplicitamente un “obbligo” da parte del datore di lavoro di fare “provare” i DPI ai lavoratori; certo è che all’art. 42 comma 2 lettera d) recita che i DPI devono “poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.” Questo implica ovviamente che, poiché non tutti i lavoratori hanno le stesse esigenze, per poterli adattare, il datore di lavoro ha bisogno di conoscere le varie necessità e prerogative di chi li deve utilizzare. Da qui deriva perciò l’esigenza e l’utilità di “provare” preventivamente i DPI prima di acquistarli, anche per evitare spese, da parte del datore di lavoro, che poi potrebbero rivelarsi inutili.

14) Qualora i lavoratori non utilizzino i DPI, quali procedure si possono formalizzare con l'azienda?

Quando i lavoratori non intendono utilizzare i DPI forniti loro dal datore di lavoro (insieme ovviamente alla formazione e alle istruzioni adeguate) è necessario che vengano attuate quelle misure in precedenza previste dal sistema di verifica dell’attuazione delle direttive date dal datore di lavoro in merito a tutte le procedure da seguire. In altri termini il controllo sull’uso dei DPI deve essere inserito nella più ampia organizzazione del sistema prevenzionistico messo in atto dal datore di lavoro. Le misure che si possono formalizzare sono diverse; si va dal semplice richiamo, alla multa fino al licenziamento nel caso che il lavoratore rifiuti l’uso di questi dispositivi dopo ripetuti richiami. E’ perciò necessario individuare preventivamente: gli strumenti da utilizzare in questi casi, chi ha la responsabilità del controllo e chi deve applicare le sanzioni previste, informandone il RLS e divulgando tra i lavoratori tali informazioni.

15) Il lavoratore deve essere informato non solo sul come usare i DPI, ma anche cosa gli succede nel caso non li utilizzi?

Certamente; è necessario che i lavoratori siano a conoscenza delle conseguenze a cui andrebbero incontro nel caso non utilizzassero i DPI messi a disposizione per due motivi principali: il primo perché così sono consapevoli delle conseguenze della loro scelta e delle eventuali iniziative che l’azienda potrà assumere nei loro confronti (questo può costituire quindi un ottimo deterrente nei confronti di comportamenti sbagliati); il secondo motivo è che le sanzioni previste dall’azienda sono un segnale dell’importanza che l’azienda attribuisce a questo aspetto ed alla sicurezza in generale. Dare i DPI senza prevedere nessuna forma di controllo e di verifica del loro corretto utilizzo, significa mandare un messaggio di scarsa o nessuna attenzione su questi temi da parte del datore di lavoro.

16) Gli indumenti che coprono dal freddo sono configurabili come DPI? Quali sono le norme di riferimento?

Si; l'allegato IV richiamato dall'art. 45 del DLgs 626/94 contiene un "Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale" dove, sotto la voce indumenti di protezione, vengono espressamente indicati come DPI gli "indumenti di protezione contro il freddo".

17) La pulizia e o la manutenzione dei DPI chi la deve effettuare?

L'obbligo di mantenere in efficienza e di assicurare la manutenzione ai DPI è un obbligo specifico del datore di lavoro richiamato dall'art 43 comma 4 lettera a). I lavoratori hanno comunque l'obbligo di utilizzarli nelle condizioni previste e secondo le istruzioni fornite loro dal datore di lavoro stesso.

18) Le schede tecniche dei DPI devono essere consegnate al lavoratore?

Non necessariamente; le schede possono essere sì richieste dal RLS per verificare le caratteristiche tecniche dei DPI scelti e la loro adeguatezza al rischio specifico, ma la cosa necessaria è che al momento della consegna ai lavoratori, questi vengano informati sui motivi che hanno portato a questa scelta e formati sul loro corretto uso e sui rischi che corrono nel caso che questi dispositivi non vengano utilizzati.

19) Quanto conta il parere del lavoratore nella scelta del DPI?

Il parere del lavoratore non è richiesto sulla necessità o meno dell'uso dei DPI poiché questa è una decisione che spetta al datore di lavoro in quanto strettamente connessa all'esito della valutazione dei rischi e quindi legata ad aspetti di carattere tecnico (e per questi aspetti il legislatore ha previsto delle figure apposite: SPPA e medico competente). Quando allora il parere del lavoratore diventa importante e fondamentale? Al momento della scelta del tipo di DPI da adottare, perché i dispositivi debbono poter essere "adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità" (art. 42 comma 2 lettera d) e per poter espletare quest'obbligo è indispensabile acquisire il parere del lavoratore da parte del datore di lavoro. Infatti il legislatore ha previsto che ogni DPI debba rispondere a due aspetti particolari: il primo sono i requisiti tecnici adeguati, il secondo è l'adattabilità all'utilizzatore. Il primo è in possesso del datore di lavoro, mentre il secondo deve essere acquisito dai lavoratori.